

145. Sentenza della Corte costituzionale italiana del 19 gennaio 1993 n. 10 nel caso *Kasim e Noureddin*.

Il Pretore di Torino aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 555, 3° comma, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio debba essere notificato all'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, anche nella traduzione nella lingua a lui nota, per contrasto in particolare con l'art. 76 Cost. e precisamente per il fatto che la disposizione denunciata contrastasse con le «norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale» che invece dovrebbero essere rispettate ai sensi dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987 n. 81 con cui il legislatore ha delegato il Governo ad emanare un nuovo codice di procedura penale in base appunto all'art. 76 Cost.²⁷

La Corte costituzionale, nella sua sentenza n. 10 del 19 gennaio 1993, ha anzitutto affermato che le norme internazionali pattizie sul diritto dell'accusato ad essere informato dell'accusa in una lingua a lui comprensibile, vincolanti l'Italia, in particolare l'art. 6, 3° comma, lett. a), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e l'art. 14, par. 3, lett. a), del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, entrambe rese esecutive con legge ordinaria, non possono essere «abrogate dalle successive disposizioni del codice di procedura penale» non tanto perché queste ultime sono vincolate alla direttiva contenuta nell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81, secondo cui «il codice di procedura penale deve... adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale», quanto piuttosto «perché si tratta di norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, in suscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria» (§ 2).

La Corte ha dichiarato altresì che «grazie al collegamento delle norme ora richiamate con l'art. 143 cod. proc. pen.» che assicura ad esse «la garanzia dell'effettività e dell'applicabilità in concreto», il diritto dell'imputato «ad essere immediatamente e dettagliatamente informato nella lingua da lui conosciuta della natura e dei motivi dell'imputazione contestatagli» deve essere considerato «un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile» (§ 2).

Inoltre, poiché si tratta, a giudizio della Corte, di un diritto la cui garanzia «esprime un contenuto di valore implicito del riconoscimento costituzionale, a favore di ogni uomo (cittadino o straniero) del diritto inviolabile alla difesa (art. 24, 2° comma, della Costituzione)» ne consegue che, in ragione della sua natura di principio fondamentale ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, il giudice «è sottoposto al vincolo interpretativo di conferire alle norme, che contengono le garanzie dei diritti di difesa in ordine alla esatta comprensione dell'accusa, un significato espansivo, diretto a render concreto ed effettivo, nei limiti del possibile, il sopra indicato diritto dell'imputato» (§ 2).

²⁷ In *RDI*, 1993, pp. 256-264.

avvenuta mediante legge ordinaria, essi acquistano pertanto la forza ed il rango di legge ordinaria che può essere abrogata o modificata da una legge ordinaria successiva». La Corte ha quindi osservato che «è rimasta minoritaria in dottrina, e non è mai stata condivisa dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, né di questa Corte, la tesi secondo la quale i trattati internazionali, pur introdotti nel nostro ordinamento da legge ordinaria, assumerebbero un rango costituzionale o comunque superiore, così da non poter essere abrogati o modificati da legge ordinaria in forza del principio del rispetto dei trattati (*pacta sunt servanda*), norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta». In tal modo, ha proseguito la Corte «si verrebbe a ricondurre le norme internazionali pattizie sotto l'impero dell'art. 10 comma 1 Cost., mentre — come si è detto — esso è stato così formulato proprio per limitarlo alle norme generali materiali ed escludere dalla sua sfera di applicazione i trattati, in quanto la norma generale *pacta sunt servanda* è norma strumentale non suscettibile di applicazione nell'ordinamento interno».

La Corte ha dunque dichiarato di potere «confermare la propria costante giurisprudenza che esclude le norme internazionali pattizie, ancorché generali, dall'ambito di operatività dell'art. 10 Cost.» con la conseguenza che «il parametro dell'art. 10 Cost. è stato... a torto invocato dal giudice remittente, poiché non confligge con esso la legge che abroghi o modifichi un trattato internazionale reso esecutivo con la normale legge ordinaria». La Corte ha poi aggiunto che «nel caso in esame non varrebbe nemmeno appellarsi al cosiddetto principio di "specialità dei trattati", sostenuto da una parte della dottrina in quanto «è evidente che l'eventuale applicazione di tale principio non darebbe luogo ad una questione di legittimità costituzionale, ma sarebbe rimessa alla funzione di interpretare di leggi demandate al giudice ordinario» e in ogni caso «sia dalla formulazione testuale della l. 26 marzo 1983 n. 84, sia dai lavori preparatori, emerge chiaramente la espresa volontà del legislatore di modificare la Convenzione di Varsavia in alcune sue clausole contenute nell'art. 22, e quindi di sospendere in tali parti l'esecuzione del trattato stesso» (§ 4).

Quanto alla presunta disparità di trattamento fra utenti del medesimo servizio per la quale il Tribunale di Genova aveva pure sollevato dubbi circa la compatibilità della legge italiana con l'art. 3 della Costituzione, la Corte ha affermato che «è pacifico che non sussiste disparità di trattamento riconducibile ad una violazione dell'art. 3 Cost. quando vengano paragonate due situazioni, una delle quali regolata dalla legge italiana e l'altra invece da un ordinamento straniero; tale è infatti il raffronto ipotizzato dall'ordinanza di rimessione, tanto nel caso in cui siano presi in considerazione un utente italiano e un utente straniero, quanto nel caso che la controversia sia portata dinanzi ad un giudice italiano o dinanzi ad un giudice di altro paese». Inoltre, «trattandosi sempre di situazioni non omogenee, esse non sono paragonabili, e comunque non può mai invocarsi l'art. 3 Cost. che opera esclusivamente... "nell'ambito delle relazioni fra norme o sistemi normativi interni all'ordinamento nazionale"» (§ 5).

La Corte costituzionale ha pertanto dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della l. 26 marzo 1983 n. 84 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 10 della Costituzione italiana.